

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

07/11/2016

Incontro con i parlamentari veneti in tema di Decreto Legge 193 del 2016 e della bozza di Legge di Bilancio 2017.



Lunedì 31 ottobre scorso, una delegazione di Confartigianato Veneto presieduta dal Presidente Luigi Curto assistito dal direttore Giacomini con la partecipazione dei segretari/direttori territoriali Maggiolo e De Checchi e dei tecnici Righetto, Comin, Marzola e Cillo, ha incontrato alcuni parlamentari veneti per parlare dei contenuti del Decreto Legge 193 del 2016 e della bozza di Legge di Bilancio 2017. Erano presenti gli onorevoli: Moretto, Mognato,



193 del 2016 e della bozza di Legge di Bilancio 2017. Erano presenti gli onorevoli: Moretto, Mognato, Puppato, Conte, Santini e Menarello, ai quali sono state paventate le principali criticità derivanti dall'applicazione di quanto previsto nei provvedimenti normativi in argomento, con le conseguenti richieste di emendamento. Si espongono, nel dettaglio di seguito, le posizioni di Confartigianato Veneto argomentate nel corso della riunione:

Sulla rottamazione dei ruoli:

- mentre dai lavori preparatori si percepiva l'intenzione del Governo di abbandonare l'applicazione del cosiddetto "aggio", in virtù della soppressione dell'ente di riscossione "Equitalia" e della conseguente assegnazione dell'attività di riscossione a risorse "interne" agli organici, dal testo del Decreto pubblicato si apprende come, in realtà, dalle ceneri di un ente ne sorgerà un altro. Il cui funzionamento e la cui organizzazione verrebbero garantiti solo mantenendo quanto richiesto oggi da Equitalia per il servizio di esazione svolto. Si darebbe un segnale di definitivo ed effettivo tramonto degli enti citati, se per questi ultimi o per i loro successori si prevedesse, se non la totale rinuncia all'introito in questione, quantomeno una sua netta riduzione;
- il numero massimo di rate concesso, ossia quattro, è decisamente esiguo. Inoltre, il mancato pagamento o perfino il solo ritardo nel versamento anche di una sola delle rate stabilite, comporterebbero la decadenza dell'intero beneficio previsto dalla procedura; con l'ulteriore divieto di rateizzare nuovamente quanto rimasto in sospeso. Sarebbe, dunque, opportuno prevedere la possibilità di pianificare l'estinzione del debito in un periodo più consona alle reali capacità di solvibilità dei contribuenti interessati, concedendo almeno una "seconda possibilità" nel caso di ritardo nel versamento anche di una sola rata. E poi, qualora ciò si verificasse, si dovrebbe consentire al contribuente di dilazionare ancora il carico residuo o ripristinare il piano rateale iniziale;
- un altro aspetto che meriterebbe un intervento chiarificatore è relativo alla possibilità di compensare quanto emerso dall'adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli con i crediti vantati nei confronti della P.A., così come previsto dall'art. 28 quater del DPR n. 602 del 1973. Si pensi a quanto è stato già riconosciuto dal Governo alle imprese proprio in termini di bilanciamento tra crediti e debiti da e verso lo Stato;
- infine, sempre rifacendosi a quanto il Decreto dispone, sarebbe probabilmente proficuo per l'Erario ed ulteriormente incentivante per i cittadini, estendere l'intervallo temporale dei ruoli di cui è possibile estinguere il pagamento ad annualità precedenti il 2000, magari ancora oggetto di contenzioso.

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

07/11/2016

Sull'introduzione dello spesometro e dell'invio delle liquidazioni IVA a cadenza trimestrale :

- in base a quanto indicato all'art. 4 comma 1 del Decreto in analisi, è introdotto un ulteriore adempimento comunicativo per imprese e professionisti di qualunque categoria o con qualsiasi volume d'affari, consistente nella trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco e dei connotati dettagliati di tutte le fatture in entrata ed in uscita. Oltretutto con una cadenza imposta a carattere trimestrale e con sanzioni in caso di errore od omissione per le quali è vietato il cumulo giuridico. Questo nuovo ed ennesimo incremento di obblighi informativi a carico delle imprese e dei professionisti, è decisamente più pesante anche dello stesso tradizionale spesometro che, a differenza delle novelle comunicazioni imposte, ha cadenza annuale e permette anche l'invio di dati aggregati.

In aggiunta ai dati delle fatture emesse e ricevute ogni trimestre, con il comma 2 sempre del medesimo articolo, viene imposto che si comunichino periodicamente anche i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Seppur riconoscendo il valore dei principi probabilmente alla base dei disposti appena descritti, ossia, il contrasto all'evasione fiscale e la necessità di accorciare i tempi di incasso dell'IVA da parte dello Stato, è indubbio come tali nuovi obblighi comportino un importante aumento dei costi di gestione contabile per le imprese e delle oggettive difficoltà di adattare nell'immediato le procedure amministrative utilizzate da queste ultime. Al fine di evitare il più possibile queste prevedibili conseguenze, sarebbe opportuno stabilire almeno una soglia minima di volume d'affari/ricavi/compensi al di sotto della quale consentire a imprese e professionisti di ottemperare agli obblighi comunicativi e dichiarativi con i tradizionali e già conosciuti strumenti a cadenza annuale;

- il credito d'imposta riconosciuto nel Decreto, a favore dei destinatari dello spesometro trimestrale e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, pari a 100,00 € - 150,00 € risulta esiguo, in conseguenza di quanto sopra detto. Stimando la spesa a cui imprese e professionisti dovranno far fronte per ottemperare agli obblighi introdotti in circa 600,00 € - 800,00 € annuali, sarebbe indispensabile aumentare la capienza del credito riconosciuto a priori dal Governo;

- se, per derivazione normativa, si potranno considerare automaticamente esclusi dall'onere della trasmissione delle liquidazioni IVA periodiche i soggetti aderenti al regime forfetario, magari qualificandoli espressamente e solo a tal fine, come non soggetti passivi d'imposta, ad oggi però il Decreto non dispensa tale consistente categoria di piccoli contribuenti, dal dover comunicare analiticamente, documento per documento, tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre. Uno spesometro a cadenza trimestrale, a carico dei contribuenti forfetari, i quali per definizione sono alleggeriti da ogni obbligo di tenuta della contabilità, pare andare contro la stessa essenza di semplificazione posta alla base di tale regime fiscale. Una precisazione in tal senso è ritenuta dunque necessaria;

- il Decreto in discussione sancisce l'applicazione di sanzioni, in caso di errata, infedele o omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, che vanno da un minimo di 5.000,00 € ad un massimo di 50.000,00 €. Cifre che paiono decisamente alterate e incongrue anche vista la novità dell'adempimento;

- nel tentativo di sintetizzare e rendere più facilmente assimilabili gli adempimenti appena descritti, si potrebbe almeno ipotizzare la possibilità di un invio di dati in forma aggregata, così come ora concesso per lo spesometro annuale.

Alla luce del combinato disposto derivante dall'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica, e dall'accresciuto potere di controllo acquisito dall'amministrazione, in un ottica di possibile semplificazione si propone di :

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

07/11/2016

- a) In luogo di due distinte comunicazioni periodiche (spesometro + dichiarazione periodica IVA) non sarebbe più consono ipotizzare semplicemente l'invio, opportunamente strutturato dei registri IVA, al fine di assolvere in unica istanza, alle esigenze di due distinte comunicazioni;
- b) Procedere alla abrogazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità previsto per le dichiarazioni di IVA, Redditi ed IRAP, recanti crediti superiori al limite di 15.000 euro.

In materia di dichiarazioni integrative:

Risulta apprezzabile l'intento di risolvere l'annosa questione che tra contrastanti orientamenti della dottrina e non sempre concordi arresti della suprema corte, ha reso controverso il diritto a far valere, ai fini della compensazione, i crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il fatidico termine della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo.

Appare però poco condivisibile il differimento dell'esercizio della predetta facoltà, addirittura alla compensazione delle imposte che nascono nel periodo di presentazione della dichiarazione integrativa medesima (es. dichiarazione integrativa a Gennaio e compensazione dall'anno successivo).

Rimane peraltro irrisolto, a motivo dell'asimmetrica disposizione dettata per la sola IVA dai nuovi commi 6 bis e 6 ter aggiunti nell'articolo 8 del DPR 322/1998, ove nello specifico il comma 6 ter non detta disposizioni in ordine alla facoltà di compensazione dei crediti sorti per effetto della presentazione della dichiarazione integrativa oltre il termine di quella prevista per l'esercizio successivo.

Sul potenziamento della riscossione:

- l'articolo 3 del Decreto Legge 193 del 2016 consente formalmente all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di utilizzare banche dati ed informazioni di cui già dispone, anche per recuperare coattivamente le imposte non versate. Oltre all'accesso alle informazioni su rapporti di lavoro e impiego, custodite presso l'Inps. In considerazione dei possibili mezzi di pignoramento a disposizione degli enti a cui è demandata la riscossione dei tributi, quali ad esempio la confisca di 1/5 della retribuzione da lavoratore dipendente, sorge spontaneo ipotizzare e suggerire l'introduzione dei medesimi limiti all'azione esecutiva sulle disponibilità finanziarie del contribuente, anche nel caso quest'ultimo rientri nella categoria degli imprenditori.

Nel momento in cui si parla di "rottamazione delle cartelle Equitalia", parrebbero maturi i tempi per avanzare proposte di modifica normativa in materia di limiti massimi alle rate previste per l'estinzione dei debiti, tipicamente erariali e previdenziali gestiti da Equitalia, nonché in materia di pignoramento presso terzi.

Nel merito, oggi i contribuenti non imprenditori, potrebbero avere interesse a non sanare ratealmente le posizioni di debito con Equitalia in quanto, in difetto di pagamento, il rimedio dell'esecuzione esperibile da Equitalia medesima non potrebbe, in virtù delle disposizioni contemplate dall'art. 545 c.p.c., andare oltre il quinto di retribuzioni, pensioni e simili.

Ad oggi per i contribuenti imprenditori, non sono previsti limiti equivalenti, pertanto i medesimi imprenditori possono ottenere rateazioni sino ad un massimo di 120 rate, che però non di rado possono comportare esborsi annui di importo superiore al reddito d'impresa disponibile.

In caso di mancato adempimento al piano di rateazione, i medesimi imprenditori, sono soggetti all'esecuzione senza la protezione del citato art. 545 c.p.c., potendo quindi subire la confisca di tutti i crediti vantati presso terzi, teoricamente anche di tutti i beni loro necessari per l'esercizio dell'attività

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

07/11/2016

nonché degli interi saldi dei conti correnti loro intestati, il tutto con la concreta possibilità di finire “sul lastrico” (ndr vedi il caso di Rossella Antoniazzi, autrice del libro “Io non voglio fallire”).

Atteso che qualsiasi debitore può pagare solamente con quello che ha, stabilire rateazioni basate solamente su limiti temporali non ha senso, quando invece ne avrebbe di più stabilire una misura massima di importi rimborsabili, che fosse proporzionale al reddito disponibile.

Sulle principali novità inserite nella bozza di Legge di bilancio:

- è stato rivolto un appello ai politici presenti, raccomandando loro una scrupolosa analisi degli effetti pratici che la riforma degli studi di settore produrrà con l'approvazione della Legge di Bilancio in cui è contenuta. La sostituzione del tradizionale strumento con un nuovo indice di “affidabilità fiscale” merita un maggior grado di approfondimento, sia riguardo alle modalità empiriche di determinazione dell'esito finale del calcolo matematico che ne è alla base, sia in termini di potere accertativo di cui l'Agenzia delle Entrate lo vorrà di conseguenza dotare. Per ovviare al possibile verificarsi dei medesimi problemi oggi avvertiti dai contribuenti sottoposti agli studi di settore, riscontrabili dai diffusi e preoccupanti livelli di non congruità e non coerenza raggiunti (nel 2014, circa il 70% dei soggetti era non coerente agli studi), è consigliabile prevedere un adeguato periodo di adattamento al nuovo standard; durante il quale eseguire test e correzioni eventuali al modello, ponendosi come scopo preponderante quello di fornire uno strumento di reale supporto all'adempimento spontaneo per il contribuente, che non sia avulso dal contesto e dalle vicissitudini effettivamente vissute dalle imprese.

Si sono, infine, manifestate le concrete aspettative da parte dell'associazione, sull'introduzione del c.d. “regime di cassa” per le imprese in regime di contabilità semplificata: si ritiene sia di fondamentale importanza che i provvedimenti attuativi della Manovra 2017 agevolino l'adesione a questa nuova ed equa forma di tassazione del reddito escludendo, come previsto per il passaggio dal regime in contabilità semplificata a quello dei “minimi”, possibili svantaggi ed effetti distorsivi a danno dei contribuenti in merito al trattamento delle rimanenze finali, della deducibilità delle perdite e della tassabilità degli utili.

Tali osservazioni sono state trasmesse anche alla Direzione delle Politiche Fiscali di Confartigianato nazionale ed hanno costituito parte integrante degli emendamenti presentati dall'associazione nelle opportune sedi ministeriali.